



Allegato alla deliberazione GC  
n. 79 di data 05.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Masè Elsa  
sottoscrizione digitale

## Comune di PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento

**BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO: MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE AL COMUNE DEI BUONI SPESA DA PARTE DEGLI ESERCIZI ADERENTI ALL'INIZIATIVA.**

### **CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA**

Il buono spesa:

- si identifica in un documento cartaceo, stampato con modalità anti contraffazione;
- il valore è pari ad € 20,00.=, importo che si intende comprensivo di eventuale IVA;
- è nominativo e riporta il Cognome e Nome e codice fiscale del cittadino residente. Nel caso di minori viene riportato il Cognome e il Nome ed il codice fiscale dell'intestatario della scheda familiare come risultante dall'anagrafe comunale;
- ha un numero progressivo univoco.

Il buono spesa si caratterizza, ai fini fiscali, quale *voucher* multiuso emesso secondo l'articolo 6quater, del DPR 633/1972. Nel modulo di rendicontazione è pertanto prevista l'attestazione con la quale l'esercente dichiara di aver assolto agli obblighi fiscali in materia di IVA riguardo al valore nominale dei buoni spesa rendicontati. Tale modulo di rendicontazione, ai fini fiscali assume il valore di "Nota di debito fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a DPR 633/1972.

Il buono verrà utilizzato per importi di spesa almeno pari al valore dello stesso e non è quindi frazionabile in più acquisti in esercizi diversi.

L'utilizzo del buono non dà diritto ad alcuna restituzione in denaro da parte dell'esercizio.

I buoni spesa possono essere ceduti una sola volta:

- ad altra persona fisica purché residente nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo il cui nominativo dovrà essere indicato sul buono stesso dal cedente;
- ad una associazione operante sul territorio del Comune di Pieve di Bono-Prezzo di cui ad apposito elenco approvato dalla Giunta comunale, che svolga attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi art. 5 lett. u) del D.Lgs. 117/2017, e i cui dati saranno indicati sul buono stesso.

Nel caso di cessione del buono, sullo stesso deve risultare barrata l'apposita casella e deve essere stata apposta la data e la firma del cedente, del quale sarà altresì allegata una copia di un documento di riconoscimento.

## ONERI A CARICO DELL'ESERCENTE

Gli esercenti dovranno verificare l'identità di chi sta utilizzando il buono; in particolare, se si tratti veramente del titolare del buono o, nel caso di cessione, se si tratti della persona indicata come colui al quale il buono è stato ceduto. Nel caso in cui l'esercente verifichi un uso improprio del buono spesa può rifiutarsi di ritirarlo e segnalarlo al Comune.

Sono tassativamente esclusi dall'utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, lotterie e giochi elettronici e d'azzardo quali a titolo di esempio slot machines, scommesse, gratta e vinci, lotto. È in capo all'esercizio pubblico la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, verificando che i prodotti acquistati non rientrino tra quelli sopra citati. Eventuali importi relativi a tali articoli non saranno oggetto di pagamento da parte del Comune. A tal fine, laddove dalla documentazione fiscale non fossero chiaramente identificabili i beni/servizi acquistati, l'esercente renderà apposita dichiarazione degli stessi per ogni singolo buono spesa.

## RENDICONTAZIONE

Gli esercenti che hanno aderito all'iniziativa "Buoni spesa comunali a sostegno delle famiglie e dei consumi sul territorio", al fine di ottenere il loro rimborso, dovranno consegnare al Comune l'originale dei buoni ritirati con allegata la fotocopia o un duplicato dello scontrino emesso o copia di altro documento comprovante la spesa rilasciato al cliente. Laddove dalla documentazione fiscale non fossero chiaramente identificabili i beni/servizi acquistati, l'esercente renderà apposita dichiarazione degli stessi per ogni singolo buono spesa. Andrà inoltre allegata copia di un documento di riconoscimento del firmatario del modulo di richiesta di rimborso ovvero del titolare o del rappresentante legale dell'esercizio.

L'esercente dovrà a sua volta indicare sul buono spesa, in apposito spazio, la ragione sociale dell'esercizio e la Partita IVA (anche mediante apposizione del timbro) e firmarlo.

Il Comune invierà via mail, a tutti gli esercenti che hanno aderito all'iniziativa, un apposito modulo da utilizzare al fine della rendicontazione. Nel modulo, che dovrà essere sottoscritto dall'esercente, andrà riepilogato il numero di buoni rendicontati e il relativo importo.

Il modulo sarà anche pubblicato e scaricabile nell'apposita sezione "Regolamento per la disciplina dei buoni spesa comunali" presente sul sito internet istituzionale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo.

La consegna del modulo di rendicontazione e dei relativi buoni spesa andrà fatta, entro 30 gg dalla data di scadenza dell'utilizzo dei buoni, presso Ufficio Finanziario del Comune di Pieve di Bono-Prezzo. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, la consegna avverrà previo appuntamento.

I buoni consegnati al Comune, unitamente al modulo di rendicontazione, dovranno riportare la data e la firma dell'utilizzatore, il timbro e la sottoscrizione da parte dell'esercente. Inoltre l'importo dello scontrino allegato al buono o ai buoni (se più di uno) utilizzati per il singolo

acquisto, deve essere quantomeno pari al valore nominale del buono o dei buoni collegati con l'acquisto stesso.

Il Comune, provvederà ad effettuare le verifiche sulla correttezza di quanto rendicontato, tenuto conto di quanto stabilito nell'apposito Regolamento comunale e nelle presenti modalità operative. Se necessario potrà chiedere integrazioni di documentazione agli esercenti.

Il Comune, come stabilito dal Regolamento comunale, provvederà a rimborsare agli esercenti il valore dei buoni spesa rendicontati e regolari a seguito delle verifiche effettuate, entro il termine massimo di 30 giorni.

### **RISERVATEZZA DEI DATI**

I dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia.

In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Con l'utilizzo del buono spesa, così come con la sua cessione a terzi ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina dei buoni spesa comunali a sostegno delle famiglie e dei consumi sul territorio, l'utilizzatore o il cedente, concede il proprio consenso all'elaborazione, all'utilizzo e al trattamento dei propri dati riportati sul buono spesa.

L'esercente, con la sottoscrizione del buono spesa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina dei buoni spesa comunali a sostegno delle famiglie e dei consumi sul territorio, consente all'elaborazione, all'utilizzo e al trattamento dei propri dati indicati sul buono stesso.

Analogamente, l'associazione di volontariato alla quale viene ceduto il buono spesa, con la sua sottoscrizione quale utilizzatore, ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento per la disciplina dei buoni spesa comunali a sostegno delle famiglie e dei consumi sul territorio, consente all'elaborazione, all'utilizzo e al trattamento dei propri dati indicati sul buono stesso.